

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Presidenza e interno)

e

2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne

LAMI STARNUTI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Reale ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui** » (144). (Seguito).

Il Presidente Lami Starnuti comunica che il Ministero dell'interno ha elaborato un nuovo testo del provvedimento (non ancora distribuito ai componenti delle Commissioni riunite) ed invita il Sottosegretario di Stato per l'interno ad illustrare la nuova formulazione. Il sottosegretario Amadei prende allora la parola e chiarisce la portata dei tre nuovi articoli, mettendo in rilievo che con essi si è cercato, da parte del suo Dicastero, di eliminare le manchevolezze che erano state rilevate nel testo inizialmente presentato dal Governo.

Il ministro Reale, commentando la nuova formulazione, si dichiara nel complesso favorevole all'articolo 1, il quale, a suo avviso, rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto al corrispondente articolo del testo originario; manifesta invece talune perplessità sugli articoli 2 e 3. Secondo l'opinione del Ministro di grazia e giustizia, il testo dell'articolo 2 dovrebbe indicare in modo più esplicito che la disposizione tende a colpire non l'esercizio personale della prostituzione, ma gli aspetti esterni di quest'ultima, cioè la molestia e il disturbo che si possono arrecare a terzi; l'articolo 3, il cui intento è quello — lodevolissimo — di salvaguardare la salute pubblica, potrebbe essere utilmente ritoccato, per evitare che il sistema del controllo sanitario in esso previsto dia luogo al ripristino di una qualche forma di schedatura.

Prende successivamente la parola il senatore Tessitori, il quale rileva l'impossibilità di svolgere il dibattito su un testo che solo questa mattina è stato reso noto e che molti dei Commissari non hanno dinanzi a sé; chiede pertanto un rinvio della discussione, per dare modo ai componenti delle Commissioni riunite e soprattutto al relatore di studiare la nuova formulazione. Dopo un breve intervento del relatore Monni, la proposta del senatore Tessitori viene messa ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è perciò rinviato ad altra seduta.

FINANZE E TESORO (5°)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
BERTONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Belotti.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648** » (329), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri.

« **Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, riguardante l'adeguamento delle pensioni di guerra indirette** » (471), d'iniziativa dei senatori Palermo e Pesenti.

Il relatore, senatore Pecoraro, illustra il contenuto dei due disegni di legge: il primo di essi (n. 329) è inteso ad estendere, agli studenti universitari maggiorenni orfani di guerra e privi anche della madre, la prorogazione dell'assegno integratore di cui all'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, fino al 26° anno di età, prorogazione che, in base alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, è attualmente applicabile soltanto agli studenti la cui madre fruisca della pensione di vedova di guerra; col secondo disegno di legge (n. 471) si attribuisce a tutti gli studenti universitari orfani di guerra fino al 26° anno, oltre al suddetto assegno integratore, anche l'assegno principale di pensione.

Il relatore si dichiara favorevole alla prima delle anzidette proposte, per eliminare una ingiustificata sperequazione attualmente esistente fra gli studenti orfani di guerra la cui madre è vivente, che godono dell'assegno integratore suddetto, e gli studenti orfani di entrambi i genitori, che non hanno tale diritto. Non ritiene invece opportuno disporre, in questa sede, il mantenimento dell'assegno principale agli studenti maggiorenni, poichè tale questione esula dal problema di perequazione di cui si tratta, investendo invece un principio generale della legislazione pensionistica di guerra.

Il relatore conclude proponendo alla Commissione l'approvazione dei suddetti disegni

di legge, in un testo unificato redatto nel senso da lui testè precisato.

Il senatore Gigliotti propone che l'agevolazione di cui trattasi sia concessa fino al 28° anno agli studenti universitari orfani di guerra che abbiano ritardato la conclusione del corso di studi per prestare il servizio militare.

Il senatore Salerno si associa alla proposta del senatore Gigliotti, alla quale anche il senatore Martinelli si dichiara favorevole, mentre il Presidente manifesta, al riguardo, qualche perplessità.

Il senatore Pellegrino propone un emendamento al testo del relatore, inteso a meglio identificare gl'istituti equiparati alle Università con l'aggiunta delle parole « e riconosciuti »; propone altresì che il provvedimento abbia effetto dal 1° luglio 1963.

Il Presidente prospetta la pratica opportunità di far decorrere l'efficacia del provvedimento dall'inizio del prossimo anno accademico.

Il senatore Bernardinetti suggerisce la data del 1° luglio 1964, sulla quale concorda il senatore Gigliotti, e che è accettata anche dal sottosegretario Belotti. Questi dichiara altresì che il Ministero del tesoro, inizialmente perplesso in merito al provvedimento, si è orientato in senso favorevole al medesimo per le sue motivazioni umane e sociali e per la constatata esistenza della copertura finanziaria del modesto onere previsto (che può essere tratta dalle somme non erogate per avvenuto decesso di titolari di pensioni di guerra). Non è invece favorevole allo spostamento del limite di età a 28 anni — che non essendo stato finora prospettato richiederebbe un ulteriore esame — anche per la considerazione che gli studenti orfani di guerra, qualora ne siano meritevoli, possono accedere, con titolo di preferenza, ad altre agevolazioni previste dalle norme vigenti. Si dichiara poi favorevole al primo emendamento del senatore Pellegrino e propone inoltre un articolo aggiuntivo concernente la domanda per ottenere l'agevolazione di cui trattasi.

Dopo successivi interventi del relatore, del senatore Bernardinetti — che concorda con le dichiarazioni del rappresentante del Governo —, del senatore Bosso — che, pur favorevole al limite di età di 28 anni — annuncia tuttavia, sentite le dichiarazioni del Go-

verno, il suo voto favorevole al provvedimento — nonchè del senatore Gigliotti — che rinuncia al proprio emendamento per evitare un rinvio della discussione, ma raccomanda che, in occasione del riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, la sua proposta venga tenuta presente — la Commissione approva un testo unificato dei due disegni di legge in discussione, composto dei seguenti articoli, il primo dei quali concordato in base al testo proposto dal relatore ed il secondo in base al testo proposto dal rappresentante del Governo:

« *Art. 1.* — L'aumento integratore di cui all'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, viene corrisposto a titolo personale agli studenti delle Università e degli Istituti equiparati e riconosciuti fino al 26° anno di età, anche nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause.

« *Art. 2.* — Il beneficio di cui al precedente articolo è concesso a partire dal 1° luglio 1964, su presentazione di apposita domanda documentata ».

Il titolo del provvedimento è approvato nel testo risultante dal disegno di legge numero 329, con una correzione formale sostitutiva delle parole « trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648 » con le altre: « nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause ».

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.Co.) (497).

Il relatore Salerni, dopo avere illustrato il provvedimento, inteso ad elevare il contributo in questione da lire 100 milioni a lire 200 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, riconosce l'utilità e l'importanza dell'Istituto di cui trattasi per le ricerche nel campo economico. Esprime peraltro, in relazione all'attuale momento congiunturale, qualche perplessità in merito all'aumento di spese che si sta verificando per l'Istituto anzidetto e per altri che operano

nel settore degli studi economici, ed osserva pertanto che sarebbe stata opportuna una più ampia informazione in merito all'organizzazione dell'Istituto ed ai programmi per l'impiego dei fondi da concedere. Il relatore conclude proponendo che il disegno di legge sia approvato, con la raccomandazione, peraltro, che il competente Dicastero fornisca al più presto alla Commissione ampie informazioni in merito alla situazione ed all'attività dell'I.S.Co.

Il sottosegretario Belotti, preso atto delle osservazioni del relatore, pone in rilievo la necessità del richiesto aumento di contributo, osservando che i campi di indagine nei quali l'Istituto opera sono in progressiva espansione e che lo Stato ha bisogno dell'ausilio di Istituti specializzati che si avvalgano di personale selezionato e particolarmente addestrato a tali compiti. Pone inoltre in rilievo l'ottima attrezzatura dello I.S.Co. e il suo contributo all'elaborazione di documenti fondamentali per l'azione programmata di Governo nel campo economico. Conclude sottolineando che le esigenze dell'Istituto, in relazione al personale ed ai mezzi tecnici necessari all'espletamento dei suoi compiti, giustificano pienamente il provvedimento di cui trattasi.

Prendono quindi la parola: il senatore Parri, pienamente d'accordo col Sottosegretario in merito all'utilità dell'attività svolta dall'Istituto, attività che però, a suo parere, deve essere esplicitata con piena indipendenza di giudizio; il senatore Bertoli, che si dichiara, a nome del suo Gruppo, favorevole al provvedimento e si associa all'osservazione fatta dal senatore Parri; il senatore Angelo De Luca, favorevole al disegno di legge in considerazione, fra l'altro, del contributo dell'I.S.Co. alle documentazioni economiche del Ministero del bilancio; il senatore Martinelli, che si dichiara favorevole al provvedimento pur giudicando meritevoli di considerazione le osservazioni del relatore; il senatore Bosso, che preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, concordando peraltro con la richiesta del relatore per una ulteriore e più ampia documentazione in merito ai programmi e alla gestione dell'Istituto; il senatore Artom, che mette in rilievo l'utilità dell'opera dell'I.S.Co. sia per i privati che per lo Stato.

Il Presidente constata come la Commissione, unanime nel riconoscere la necessità del provvedimento, concordi peraltro sulla esigenza di un adeguato controllo circa il buon uso e l'oculata amministrazione del denaro pubblico. Dopo una breve replica del sottosegretario Belotti, il disegno di legge è approvato.

Alla fine della seduta il senatore Parri sollecita la discussione del disegno di legge n. 33, concernente le modalità di attuazione della zona franca della Valle di Aosta.

Il sottosegretario Belotti sottolinea al riguardo la gravità del problema delle zone franche e l'attenzione da porre sulle sperequazioni riscontrabili nel nostro sistema fiscale. Pertanto, a nome del Ministro del tesoro, prega la Commissione di esaminare con molta attenzione e con particolare rigore il problema anzidetto.

Infine il senatore Gigliotti chiede che sia fatto risultare dal verbale che egli, nella seduta di ieri, ha dichiarato a nome del suo Gruppo di votare contro il disegno di legge n. 321, concernente la parificazione delle obbligazioni degli Istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie.

ISTRUZIONE (6ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Magrì.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici » (32-B), approvato dal Senato, quindi approvato dalla Camera dei deputati in un testo modificato che unifica il disegno di legge di iniziativa dei senatori Donati ed altri con quelli dei deputati Rampa ed altri, Nicosia ed altri, Di Nardo, Guarra e Grilli Antonio, Dall'Armellina ed altri e Foderaro ed altri. (Seguito).

Il Presidente ricorda che nella passata seduta si è svolta un'ampia discussione sulle

numerose modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, e invita la Commissione a procedere senz'altro all'esame degli articoli.

Senza discussione è approvato l'articolo 1, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

A proposito dell'articolo 2, il senatore Donati raccomanda che lo svolgimento dei concorsi previsti dall'articolo stesso si concluda nel tempo massimo di un anno; in tal senso presenta un ordine del giorno, che il sottosegretario Maria Badaloni accetta come raccomandazione.

Il senatore Spigaroli propone che sia ripristinato il testo approvato in precedenza dal Senato, elevando però dal 25 al 50 per cento dei posti disponibili la quota da riservarsi alla graduatoria nazionale.

A tale proposta si dichiarano contrari il relatore Moneti, i senatori Donati, Granata e Angelilli e la onorevole Badaloni. Il senatore Spigaroli ritira quindi il suo emendamento e l'articolo 2 viene approvato nel testo della Camera.

All'articolo 3, il senatore Barbaro propone un emendamento sostitutivo del secondo comma: l'emendamento prevede che, qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprire i circoli didattici rimasti vacanti, questi vengano affidati a maestri di ruolo in possesso del diploma di vigilanza scolastica o della laurea in pedagogia. L'emendamento stesso viene poi ritirato dal presentatore, dopo una dichiarazione contraria del relatore Moneti.

I senatori Donati e Romano presentano un emendamento aggiuntivo al secondo comma, tendente a stabilire che in modo analogo a quanto è previsto nel comma stesso si provveda qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente.

Dopo brevi dichiarazioni del sottosegretario Maria Badaloni a favore dell'emendamento, quest'ultimo è accolto dalla Commissione e l'articolo 3 è approvato nel testo così modificato.

L'articolo 4 è approvato con una modificazione puramente formale al secondo comma, proposta dal senatore Limoni: per essa, dopo le parole « gli aspiranti », sono aggiunte le altre « all'inclusione nella graduatoria ».

L'articolo 5 è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dopo interventi dei senatori Spigaroli e Donati e del sottosegretario Badaloni.

All'articolo 6 vengono presentati numerosi emendamenti. Il primo, del senatore Limoni, tende a ridurre da quattro a tre gli anni di incarico richiesti, nel primo comma, per la partecipazione al concorso riservato, e a diminuire ulteriormente a due anni tale periodo per gli ex combattenti; il secondo, del senatore Barbaro, tende a ridurre ad un anno il limite prescritto per gli ex combattenti; il terzo, del senatore Oliva, propone la riduzione del termine a tre anni sempre per gli ex combattenti.

Nel quarto comma il senatore Donati propone la sostituzione delle parole « punti 600 su 100 » con le altre « punti 90 su 150 », per le ragioni da lui già esposte nella precedente seduta.

I senatori Barbaro, Limoni ed Oliva illustrano i rispettivi emendamenti.

I senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Granata, Donati, Angelilli, Morabito e Piovano, pur dichiarando di apprezzare le finalità per le quali gli emendamenti al primo comma sono stati presentati, chiedono che essi siano ritirati per non compromettere l'ulteriore *iter* del disegno di legge, in considerazione dell'opposizione ad essi già manifestata nella Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore Barbaro, protestando per lo stato di costrizione morale in cui è posta la Commissione del Senato, dichiara di ritirare il suo emendamento.

Il senatore Limoni ritira a sua volta lo emendamento da lui presentato, ripiegando su quello del senatore Oliva, ma si dichiara disposto a rinunciare anche a questo se esso dovesse effettivamente compromettere l'*iter* del disegno di legge.

Il senatore Spigaroli si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Oliva e prospetta l'opportunità di un breve rinvio, per accertare se l'accoglimento dell'emendamento stesso possa veramente compromettere una sollecita approvazione del progetto di legge.

Il senatore Oliva chiede al rappresentante del Governo di chiarire i motivi di opposizione al suo emendamento.

Il relatore Moneti, dopo avere ricordato i numerosi provvedimenti già adottati a fa-

vore degli ex combattenti, chiede anch'egli ai presentatori di ritirare i loro emendamenti, che comprometterebbero l'accordo sulla base del quale la Commissione della Camera ha approvato il disegno di legge.

Il sottosegretario Maria Badaloni ricorda che un emendamento analogo a quello del senatore Oliva, presentato alla Camera, venne respinto in considerazione della agevolazione già concessa ai direttori incaricati con il concorso speciale.

Dopo aver ricordato quanto è stato fatto per gli ex combattenti, il rappresentante del Governo chiede al senatore Oliva di non insistere nell'emendamento.

Il senatore Oliva, pur dissentendo dagli argomenti portati dal Sottosegretario di Stato, ritira il suo emendamento.

Successivamente la Commissione approva — dopo le dichiarazioni di astensione dal voto dei senatori Barbaro ed Oliva — l'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera, con la sola modificazione al comma quarto proposta dal senatore Donati, relativa alla valutazione del punteggio.

Senza discussione approva poi gli articoli 7 e 8 nel testo della Camera e il disegno di legge nel suo complesso. Il senatore Barbaro, in considerazione del mancato accoglimento degli emendamenti a favore degli ex combattenti, dichiara di astenersi dalla votazione finale sul provvedimento.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari Aggradi e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Cattani.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazioni alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativa all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana » (197), d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Moneti. (Seguito).

Il relatore senatore Tiberi illustra ampiamente il disegno di legge, che fu esaminato

in via preliminare nella seduta del 23 gennaio scorso. Nel proporre l'approvazione, egli annuncia un lieve emendamento di forma all'articolo 1 e un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, per estendere al territorio in cui opera l'Ente le provvidenze del regio decreto n. 215 del 1933, della legge n. 454 del 1961 e del regio decreto n. 1530 del 1929.

Parlano successivamente, pronunciandosi per il rinvio della discussione, i senatori Caponi, Gomez D'Ayala e Cataldo.

In particolare il senatore Caponi si dichiara favorevole al rinvio non essendosi verificato l'evento per il quale la discussione fu già rinviata nella seduta del 23 gennaio. Lo stesso oratore, dicendosi non contrario in linea di principio al disegno di legge, sottolinea la necessità di procedere organicamente, ed aggiunge che a suo avviso l'Ente della Val di Chiana dovrebbe essere una Sezione dell'Ente di sviluppo regionale.

A favore dell'approvazione del disegno di legge parlano invece i senatori Carelli, Bolettieri, Tortora e Bartolomei. Quest'ultimo presenta anche un ordine del giorno, nel quale si afferma che il disegno di legge non pregiudica le attribuzioni e le competenze del futuro Ente regionale umbro. Dopo avere richiamato l'attenzione sulla portata limitata del provvedimento — che esprime la preoccupazione di rendere subito funzionante un Ente creato col voto di tutte le parti politiche nel 1961 — il senatore Bartolomei presenta quattro articoli aggiuntivi, firmati anche dai senatori Tortora e Salari. Nell'illustrarli, egli afferma in particolare che il Consiglio di amministrazione dell'Ente, insediato dopo la presentazione del disegno di legge, nella seduta del 10 marzo 1964 ha approvato alla unanimità un ordine del giorno con cui si segnala l'opportunità che il Presidente sia affiancato da due vice-presidenti, anziché da uno come era previsto dalla legge istitutiva, e da una Giunta esecutiva, che la legge istitutiva stessa non aveva contemplata. La creazione di un secondo vice-presidente tenderebbe a dare maggior rilievo alla rappresentanza dei comprensori appartenenti a due regioni diverse; la Giunta dovrebbe rappresentare un più agile strumento, che, da una parte, collabori con la Presidenza alla preparazione degli atti relativi alle più importanti ed onerose incombenze del Consi-

glio di amministrazione, e, dall'altra, abbia diretta competenza per i provvedimenti di rilevanza limitata o di carattere esecutivo. In pratica, infatti, ha costituito non lieve remora l'accentramento del lavoro nel Consiglio d'amministrazione, che, sia per numero di componenti (non meno di 22) sia per l'intervento dei due terzi prescritto per la validità delle adunanze, può difficilmente operare con l'assiduità e la prontezza adeguate al perseguimento dei fini dell'Ente stesso.

Infine la discussione generale viene dichiarata chiusa e il seguito del dibattito è rinviato ad una prossima seduta, per consentire la ricerca di un punto d'incontro fra il proponente senatore Bartolomei e il senatore Caponi sul problema della delimitazione dei confini.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (498), approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce in senso favorevole il senatore Carelli. Il disegno di legge autorizza il Governo ad emanare entro tre mesi, sentito un Comitato di trenta parlamentari e con l'osservanza di alcuni principi direttivi, un decreto avente valore di legge per disciplinare la produzione dei mosti, vini e aceti, stabilendo norme atte ad assicurare un'efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti. Nell'invitare la Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge, il relatore propone il ripristino dell'originario testo ministeriale al punto 2 dell'articolo 2.

Il senatore Audisio esprime il timore che la proposta di emendamento avanzata dal relatore possa agevolare i grandi sofisticatori di vini. Dopo aver dichiarato di non approvare la formulazione di alcune parti del testo (come il preambolo dell'articolo 2 e il punto 8 dello stesso articolo) il senatore Audisio dichiara di riservarsi la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti, a meno che il Governo chieda la rinuncia a qualsiasi modifica, per ottenere la più rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento. In questo caso egli si limiterebbe alla presentazione di alcuni ordini del giorno.

Intervengono quindi i senatori Rovella e Baracco, i quali presentano il seguente ordine del giorno: « L'8ª Commissione permanente del Senato, considerata la necessità di sollevare il settore vitivinicolo dalle ricorrenti crisi di questi ultimi tempi ed allo scopo di consentire, in modo operante, l'auspicato impiego di alcole da vino e da materie vinose nella preparazione dei vini speciali, impegna il Governo a porre allo studio un piano che consenta, entro un breve periodo di tempo, l'istituzione di una organizzazione unitaria del mercato dell'alcole, in modo che, tenuto conto anche delle nuove esigenze del Mercato comune europeo, si possa consentire di destinare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti della vinificazione, nonchè dei vini difettosi, comunque non utilizzabili per il consumo diretto, e di soddisfare pienamente le esigenze della produzione dei vini speciali, specie in relazione all'esportazione. La Commissione impegna altresì il Governo ad attuare la detta organizzazione in modo che, nel suo quadro, una volta assicurato il collocamento prioritario dell'alcole da vino e da materie vinose disponibile, i fabbisogni ancora non coperti possano essere soddisfatti con alcole da frutta ».

Dopo brevi interventi del Presidente, del Sottosegretario di Stato — che accetta l'ordine del giorno —, del senatore Carelli — che non insiste nella sua proposta di emendamento — e del senatore Audisio — che annuncia il proprio voto contrario — tale ordine del giorno è approvato.

Vengono poi approvati gli articoli del disegno di legge e viene conferito al senatore Carelli il mandato di riferire all'Assemblea.

Parlando sull'ordine dei lavori, il Ministro dell'agricoltura invita la Commissione a considerare la necessità che i tre disegni di legge « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518), « Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo » (519) e « Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza), assegnati alla Commissione in sede referente, siano discussi il più presto possibile; in particolare, l'ultimo tra i citati provvedimenti dovrebbe essere approvato prima dei grandi raccolti.

Il senatore Tortora a nome del Gruppo socialista, il senatore Militerni come relatore del disegno di legge n. 520 e il Presidente dichiarano di condividere le considerazioni sull'urgenza; il Presidente propone anzi che la Commissione torni a riunirsi nel pomeriggio di martedì 28 aprile, per esaminare il predetto disegno di legge n. 520.

I senatori Cipolla e Gomez D'Ayala vorrebbero che i tre disegni di legge fossero esaminati congiuntamente. Il ministro Ferrari Aggradi replica osservando fra l'altro che il Governo non ha presentato un unico provvedimento affinché l'approvazione delle disposizioni più urgenti non fosse ritardata dall'esame di norme altrettanto importanti ma meno urgenti.

Resta quindi stabilito che la Commissione si riunirà martedì pomeriggio, alle ore 17, per esaminare il disegno di legge: « Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza).

INDUSTRIA (9ª)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
BUSSI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio De' Cocci.

IN SEDE REFERENTE

« **Regolamentazione della vendita a rate** » (476).
(Seguito).

Il Presidente annuncia che, essendo stata chiusa la discussione generale, la Commissione deve passare all'esame degli articoli.

Il senatore Veronesi ricorda di avere chiesto al Governo — nella seduta precedente — di poter esaminare, prima che venisse ripresa la discussione, dati ulteriori e più aggiornati sulle norme del provvedimento e sulle modificazioni proposte dal Governo e dal relatore.

Il sottosegretario De' Cocci ed il relatore Vecellio fanno presente che tutti gli elementi di cui il Ministero dell'industria poteva disporre sono stati messi a disposizione della Commissione; essi si trovano nella relazione,

e si può constatare che sono aggiornati fino al 1963.

I senatori Montagnani Marelli, Francavilla e Vacchetta si dichiarano d'accordo col senatore Veronesi nel lamentare una carenza di dati statistici.

Il senatore Veronesi ricorda che da parte liberale si è sempre insistito per una politica di ragionato, moderato e generale freno alle vendite a rate; e preso atto che il Governo non dispone di altro materiale oltre quello messo a disposizione del relatore, rinnova le critiche già espresse e rileva che le modifiche proposte mutano l'impostazione del disegno di legge, il quale appare svuotato della sua portata anticongiunturale. A giudizio dell'oratore, l'articolo 3, oltre ad essere inaccettabile per vari motivi, fornisce la riprova del semplicismo del Governo nella presentazione e modificazione del disegno di legge, a meno che tale articolo non sia stato voluto per avere la possibilità di non applicare il provvedimento; la norma in esso contenuta potrebbe consentire una politica di favoritismi.

Il senatore Veronesi conclude annunciando il proprio voto contrario a tutto il disegno di legge.

Il senatore Francavilla manifesta l'opposizione del suo Gruppo al provvedimento e ribadisce le argomentazioni già svolte nel corso del dibattito, soprattutto a proposito dell'articolo 3 che, pur nel nuovo testo presentato dal Governo, appare — a suo giudizio — sostanzialmente non conforme alla Costituzione.

La Commissione passa quindi all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli.

Intervengono, anche per formulare suggerimenti e proposte, i senatori Zannini, Bonafini, Graziuccia Giuntoli, Francavilla, Forma, Bernardinetti, Ferroni, il relatore ed il sottosegretario De' Cocci.

In particolare il senatore Mongelli propone un emendamento all'articolo 3, tendente ad aggiungere, dopo le ultime parole del secondo comma, le seguenti altre: « nei limiti compatibili con i principi e criteri direttivi derivanti dalla legge medesima ». La modifica suddetta non è approvata dalla Commissione.

Il senatore Veronesi chiede la soppressione dell'articolo 3 e subordinatamente un riesame della sua nuova formulazione da parte

della Commissione Giustizia; richiama inoltre l'attenzione sul problema della eventuale registrazione e della opportunità che sia a tasso fisso. La Commissione non approva le suddette proposte.

Conclusa la discussione sugli articoli, la Commissione dà mandato al senatore Vercellio di presentare la relazione all'Assemblea.

Il testo del disegno di legge (con le modifiche proposte dal relatore e dal Governo) che la Commissione presenterà all'esame ed al voto del Senato è il seguente:

« Art. 1. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a rate effettuate da imprenditori commerciali nei confronti dei privati, aventi per oggetto i seguenti beni non usati:

apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

apparecchi radio riceventi, macchine destinate alla incisione, registrazione e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a lire 60.000;

macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia superiore a lire 50.000, ad esclusione degli apparecchi scientifici, professionali, industriali ed artigiani;

natanti da diporto e motori marini relativi, il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cmc. ed autoveicoli, destinati ad uso privato, per trasporto di persone, o promiscuo di persone e cose.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto che al termine di esse la proprietà delle cose sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario dello stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei mesi.

« Art. 2. — Le vendite rateali previste dal precedente articolo devono essere stipulate in forma scritta.

L'acconto sul prezzo di vendita dei prodotti indicati nel precedente articolo 1, quando formino oggetto dei contratti indicati nell'articolo stesso, non può essere pattuito in misura inferiore al 25 per cento del prezzo di listino al pubblico ed il residuo prezzo non può essere stabilito con una rateazione maggiore di 24 rate mensili.

Nelle vendite con pagamento differito l'acconto non può essere inferiore al 30 per cento del prezzo globale ed il pagamento della residua parte deve essere eseguito in un termine non superiore a 12 mesi dalla data del contratto.

I contratti di cui ai commi precedenti non possono essere stipulati con clausole di proroga dei termini di pagamento rateale o differito e di rinnovo degli effetti cambiari.

Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o garanzia delle residue rate di prezzo o del residuo prezzo differito aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 4 devono essere descritti nel contratto nei loro elementi essenziali.

« Art. 3. — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere temporaneamente disposta, per alcune specie di beni compresi nelle categorie indicate all'articolo 1, l'esclusione dell'applicabilità della disciplina prevista dalla presente legge o la modifica della disciplina predetta per quanto riguarda la misura dell'acconto ed il numero delle rate, al fine di adeguare la disciplina medesima all'andamento della produzione in determinati settori ed al mutamento della situazione economica generale.

La delega di cui al comma precedente può essere esercitata per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

« Art. 4. — Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere redatti su speciali mo-

duli conformi al *fac-simile* che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importano l'invalidità degli effetti cambiari non possono essere opposte ai terzi di buona fede.

« Art. 5. — Il venditore che contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni nè superiore a 2 anni.

« Art. 6. — La presente legge si applica anche ai cittadini stranieri che acquistino nel territorio italiano i beni di cui all'articolo 1 ».

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
MACAGGI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Simone Gatto.

La Commissione procede innanzitutto alla votazione per la nomina di un Vicepresidente, in sostituzione della senatrice Angiola Minella Molinari, che ha cessato di far parte della Commissione.

Risulta eletto il senatore Fiore.

IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina » (347), di iniziativa dei senatori Caponi ed altri. (Seguito).

Il sottosegretario Gatto, confermando il parere favorevole espresso nella scorsa seduta sul disegno di legge, ritiene che al relativo onere finanziario possa farsi fronte mediante l'attivo della gestione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, conformemente a quanto è stato pro-

posto dal senatore Caponi nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

Dopo un breve intervento del senatore Rubinacci sull'opportunità di esaminare con attenzione la situazione economica della Cassa, il Presidente annuncia che trasmetterà l'emendamento del senatore Caponi alla Commissione Finanze e tesoro, affinché questa possa pronunciarsi sulla idoneità della copertura ivi indicata.

« **Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari** » (221), d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri. (Seguito).

Il Presidente fa presente che la Commissione Finanze e tesoro si è riservata di esprimere il proprio parere, in attesa che la Commissione di merito accerti il maggiore onere che verrebbe a gravare sulla gestione I.N.P.S. in conseguenza del provvedimento in esame.

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata, per consentire l'acquisizione delle opportune notizie.

« **Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** » (30), d'iniziativa del senatore Granzotto Basso.

Riferisce il senatore Rotta, illustrando ampiamente il disegno di legge. Il relatore osserva che la proposta del senatore Granzotto Basso tende ad introdurre nuovi concetti finora non ammessi nella legislazione previdenziale: minimo obbligatorio d'indennizzabilità per le inabilità parziali, riferimento alla capacità lavorativa specifica, calcolo dell'indennizzo sulla base del guadagno effettivo dell'assicurato, corresponsione al danneggiato di una somma capitale *una tantum* in luogo della rendita vitalizia. Il senatore Rotta, considerando i particolari rischi dei medici esposti alle lesioni delle sostanze radioattive, conviene sulla opportunità di una riforma delle disposizioni vigenti rivelatesi inadeguate, ma formula taluni rilievi critici sulle soluzioni indicate nel disegno di legge e preannuncia alcuni emendamenti che si riserva di proporre ai singoli articoli.

Il Presidente, dopo aver espresso il suo consenso per una revisione delle norme che

regolano l'assicurazione dei medici contro gli infortuni, invita la Commissione a considerare attentamente il disegno di legge, che, a suo avviso, innova profondamente nel settore della prevenzione sociale e potrebbe essere invocato come precedente da altre categorie di assistiti.

Altri rilievi sul disegno di legge espongono i senatori Rubinacci, Varaldo e Boccassi.

Parla quindi il senatore Bitossi, il quale invita la Commissione a non frapporre indugi alla revisione di norme, sia particolari che generali, che l'esperienza ha dimostrato inadeguate alle esigenze degli assistiti.

Infine, dopo interventi del senatore Di Prisco — favorevole al disegno di legge — e del sottosegretario Gatto — che, facendo proprie alcune critiche del relatore all'attuale testo, si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti — la Commissione, su proposta del Presidente, decide di costituire una Sottocommissione per l'esame approfondito del disegno di legge.

La Sottocommissione sarà composta dal relatore Rotta e dai senatori Boccassi e Rubinacci.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio** » (442).

Riferisce favorevolmente il senatore Pezzini.

Parlano quindi i senatori Brambilla e Di Prisco, che manifestano il loro consenso al disegno di legge, ma chiedono chiarimenti sulle possibilità di applicazione dell'articolo 56 del Trattato per far fronte alle difficoltà che sono da prevedersi nel settore siderurgico, nonché sugli interventi finora attuati per la rieducazione professionale dei lavoratori.

Il senatore Bitossi osserva che il disegno di legge sottrae al Parlamento ogni controllo sull'erogazione delle sovvenzioni; ritiene pertanto che andrebbe riveduta la composizione del Comitato di amministrazione, richiamato nell'articolo 3, aumentando la rappresentanza dei lavoratori.

Infine, dopo interventi dei senatori Cesare Angelini e Varaldo in replica al senatore Bitossi, la Commissione approva il disegno di legge, con un emendamento, proposto dal Presidente, che eleva da 2 a 3 anni il termine di cui all'articolo 4.

La Commissione conferisce altresì al senatore Pezzini il mandato di presentare la relazione all'Assemblea.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Venerdì 24 aprile 1964, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei ministri (454).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Venerdì 24 aprile 1964, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. PERRINO. — Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,

n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422 e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali (64).

2. Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza dei servizi medico-scolastici (462).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato RESTIVO. — Riconoscimento giuridico della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite (469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità (291).

3. Deputato DE MARIA. — Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

ZELIOLI LANZINI e LORENZI. — Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo (417).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. ARTOM. — Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, sulla esenzione di taluni redditi dalla imposta di ricchezza mobile (397).

2. INIZIATIVA POPOLARE. — Parificazione e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura (425).

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
RESTIVO

Dopo un ampio dibattito al quale prendono parte il Presidente Restivo, i senatori Schiavetti, Ferretti, Valenzi, Monni e Angelilli e i deputati Nannuzzi, Covelli, Bertè e Lajolo, la Commissione, preso in esame il calendario delle trasmissioni di « Tribuna Politica » e considerato che le conferenze-stampa dei Segretari dei Partiti non hanno avuto finora luogo per le elezioni regionali nel Friuli-Venezia Giulia, delibera che tali conferenze-stampa vengano riprese a partire da giovedì 14 maggio.

Il Presidente Restivo rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 13